Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 4 maggio 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 160 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 16.020 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **166**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Tecnologia sociale;
Tecnica organizzativa aziendale;
Ragioneria pubblica;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto fallimentare;
Diritto agrario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 79. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **167**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1971, n. 657, concernente la creazione degli istituti di selvicoltura e di miglioramento genetico delle piante agrarie annessi alla facoltà di agraria, è modificato nel senso che ai predetti istituti sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Istituto di selvicoltura, cui fanno capo gli insegnamenti di botanica forestale, selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale), selvicoltura II (selvicoltura speciale), patologia vegetale forestale;

Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie, cui fanno capo gli insegnamenti di: genetica, miglioramento genetico delle piante agrarie, metodologia statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 80. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1972, n. **168**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati assegnati tra le varie facoltà universitarie, con decorrenza dallo anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore di ruolo, uno dei quali alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano per il raddoppiamento della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica;

Considerato che il posto anzidetto è vacante dal 1° novembre 1968 e che la competente facoltà non ha finora adottato alcun provvedimento per la copertura del posto stesso;

Vista la richiesta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano nell'adunanza del 27 aprile 1971, intesa ad ottenere, all'unanimità, l'assegnazione di un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di fisiologia umana;

Visti i verbali delle adunanze del 13 maggio 1971 e del 19 maggio 1971, nelle quali il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università di Milano hanno approvato, rispettivamente, la richiesta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia nell'adunanza del 27 aprile 1971;

Ravvisata l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di far fronte alle esigenze prospettate dalle predette autorità accademiche con la destinazione di un altro posto di professore di ruolo al richiesto raddoppiamento dell'insegnamento di fisiologia umana;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano per il raddoppiamento di clinica ostetrica e ginecologica è trasferito al raddoppiamento di fisiologia umana presso la facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 81. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria « Italia », estratta a Roma il 6 gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il proprio decreto 21 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1968, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 153, con il quale gli utili della lotteria « Italia », estratta a Roma il 6 gennaio 1968, sono stati devoluti per il 19,73588 per cento;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1969, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 217, con il quale gli utili della lotteria « Italia », estratta a Roma il 6 gennaio 1968, sono stati devoluti per il 51,01387 per cento;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1970, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 242, con il quale gli utili della lotteria « Italia », estratta il 6 gennaio 1968, sono stati devoluti per il 23,25410 per cento;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1972, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 250, con il quale gli utili della lotteria « Italia », estratta in 6 gennaio 1968, sono stati devoluti per il 5,92091 per cento;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria « Italia », estratta a Roma il 6 gennaio 1968, sono devoluti per il 0,07524 per cento, ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Amantea (Cosenza) — Parrocchia Santa Croce Per le opere assistenziali	0,01592
2. Catanzaro, frazione Gagliano, contrada Materdomini — Chiesa di Pompei - Per le opere assistenziali . . .	0,01592
3. Cerchiara di Calabria (Cosenza) — Parrocchia San Giacomo Maggiore - Per le opere assistenziali	0,01592
4. Genazzano (Roma) — Polisportiva « Audace » .	0,00758
5. Santa Caterina Albanese (Cosenza) — Parrocchia S. Nicola Magno - per l'Asilo Infantile San Francesco da Paola in frazione Ioggi	0,01990

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1972

LEONE

COLOMBO — GIOLITTI — PRETI — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1972
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106

(6762)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria di Monza, svoltasi a Milano il 21 giugno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificato con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963; 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969, 19 novembre 1969 e 11 luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1971, registro n. 9 Presidenza, foglio 130, con il quale gli utili della lotteria di « Monza », svoltasi a Milano il 21 giugno 1970, sono stati devoluti per l'85,55630 per cento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria di Monza, svoltasi a Milano il 21 giugno 1970, sono devoluti per il 6,85594 per cento ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Sinnai (Cagliari) — Scuola Materna « Monsignor Pusceddu »	0,19258
2. Legnago (Verona) — Parrocchia S. Antonio Per le opere assistenziali . .	0,19258
3. Donada (Rovigo) — Scuola Materna « M. Arcangeli »	0,19258
4. Asti — Circolo di Propaganda ed Animazione Sportiva « Bruno Zauli »	0,09629
5. Biancavilla (Catania) — Casa di Riposo per Vecchi e Inabili « Cenacolo Cristo Re »	0,09629
6. Catania, frazione Ognina — Suore Francescane Missionarie dell'Eucarestia Asilo Nido per i Figli dei Detenuti Attività Sociali	0,09629
7. Catania — Parrocchia Spirito Santo - Per le opere assistenziali .	0,09629
8. Genova — « Il Tornasole » Circolo di Iniziativa Culturale e Sociale .	0,38517
9. Mombercelli (Asti) — Circolo Assistenziale Ricreativo « E. Cendola » . .	0,26962
10. Motta Sant'Anastasia (Catania) — Istituto Maria Immacolata delle Figlie di S. Angela Merici	0,09629
11. Asti — Circolo Culturale di Studi Economico-Sindacali « G. Brodolini » .	0,26962
12. Roma — Associazione Nuove Ricerche	0,09629
13. San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) — Circolo Culturale Ricreativo « Salvatore Capasso » . .	0,15408
14. Siracusa — Circolo Sportivo « Diavoli Rossi » . .	0,09629
15. Viareggio (Lucca) — Circolo A.S.S.I.	0,09629
16. Cava dei Tirreni (Salerno), frazione Cava — Curia Abaziale in Badia - Per le opere sociali	0,38517
17. Bolzano Vicentino (Vicenza) — Parrocchia Santa Maria Per il Patronato della Gioventù . .	0,38517
18. Fara Vicentino (Vicenza) — Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo - Per le opere assistenziali .	0,19258
19. Montebello Vicentino (Vicenza), frazione Agugliana — Parrocchia di San Nicolò Per le opere assistenziali	0,09629
20. Molvena (Vicenza) — Parrocchia di San Zenone - Per le opere assistenziali	0,38517
21. Roma — Parrocchia S. Maria della Perseveranza - Per le opere assistenziali	0,09629
22. Roma — Pontificio Istituto Maestre Pie Filippine Casa Noviziato	0,19258
23. Thiene (Vicenza) — Scuola Materna « S. Maria dell'Olmo »	0,09629
24. Agrigento, frazione San Leone — Istituto Medico-Psico-Pedagogico « Casa Amica »	0,19258
25. Aragona (Agrigento) — Casa dei Fanciulli Istituto « Principe di Aragona » .	0,19258

	%
26. Balestrate (Palermo) — Associazione Nazionale Reduci d'Oltremare Sezione Comunale	0,19258
27. Palermo — Istituto delle Suore del Buon Pastore .	0,19258
28. Sant'Agata Militello (Messina) — Istituto Salesiano « Sacro Cuore »	0,19258
29. Casoria (Napoli) — Circolo Culturale « G. Brodolini »	0,38517
30. Corleone (Palermo) — Circolo Ricreativo « Bernardino Verro »	0,09629
31. Enna — Associazione Nazionale Addestramento Professionale Agricoltori Sede Provinciale	0,38517
32. Enna — Associazione Pensionati ed Anziani del Lavoro	0,09629
33. Napoli, località Ercolano — « Il Vesuvio » Giornale Mensile per la Provincia di Napoli . .	0,09629
34. Genova — Associazione Democratico Orientamento Immigrati	0,19258
35. Monza (Milano), frazione San Fruttuoso — Gruppo Escursionistico « Speranza »	0,19258
36. Napoli — Associazione Volontari della Libertà della Campania	0,09629
37. Milano — Scuola Superiore di Servizio Sociale della Regione Lombarda	0,09629

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 7,58776 per cento.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1972

LEONE

COLOMBO — GIOLITTI — PRETI — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1972
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 107

(6761)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1972.

Quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 20 dicembre 1914, n. 6941, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Foggia;

Visti i regi decreti 17 gennaio 1929, n. 16384, 6 maggio 1935, n. 2992, con i quali furono approvati il primo e il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1971, n. 2702(61), con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo della su nominata provincia;

Visti gli schemi del quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia compilati dall'ufficio del genio civile di Foggia;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione degli schemi del quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Foggia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	LOCALITA'	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Pozzi scavati dall'Ente autonomo acquedotto pugliese. Pozzo n. 1	Torre Guiducci	Foggia	Tutta la portata. Profondità m. 36,50 livello statico piano campagna.
2	Id. c.s. Pozzo n. 2	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 36,50 l.s. = m. 1,10 dal p.c.
3	Id. c.s. Pozzo n. 3	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 36,50 l.s. = m. 0,70 dal p.c.
4	Id. c.s. Pozzo n. 4	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 40,50 traboccante.
5	Id. c.s. Pozzo n. 5	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 40,50 l.s. = m. 6 dal p.c.
6	Id. c.s. Pozzo n. 6	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 32,50 traboccante.

Roma, addì 27 marzo 1972 Visto, *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	LOCALITA'	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Pozzi scavati dalla S.a. Zuccherificio di Ponte Longo. Pozzo n. 1	Incoronata	Foggia	Tutta la portata. Profondità m. 35,58 livello statico m. 5,50.
2	Id. c.s. Pozzo n. 2	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 43,90 l.s. = m. 6,00.
3	Id. c.s. Pozzo n. 3	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 46,80 l.s. = m. 6,20.
4	Id. c.s. Pozzo n. 4	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 42,28 l.s. = m. 5,00.
5	Id. c.s. Pozzo n. 11	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 47,00 l.s. = m. 5,20.
6	Id. c.s. Pozzo n. 12	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 46,30 l.s. = m. 6,00.
7	Id. c.s. Pozzo n. 50	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 58,20 l.s. = m. 5,80.
8	Id. c.s. Pozzo n. 51	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 58,20 l.s. = m. 6,80
9	Id. c.s. Pozzo n. 52	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 57,80 l.s. = m. 5,40.
10	Id. c.s. Pozzo n. 53	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 62,20 l.s. = m. 7,20.
11	Id. c.s. Pozzo n. 55	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 56,80 l.s. = m. 6,60.
12	Id. c.s. Pozzo n. 56	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 56,40 l.s. = m. 7,60.
13	Id. c.s. Pozzo n. 57	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 51,40 l.s. = m. 6,50.
14	Id. c.s. Pozzo n. 101	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 49,40 l.s. = m. 5,70.
15	Id. c.s. Pozzo n. 102	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 50,30 l.s. = m. 7,00.
16	Id. c.s. Pozzo n. 103	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 60,90 l.s. = m. 6,30.
17	Id. c.s. Pozzo n. 104	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 52,50 l.s. = m. 7,50.
18	Id. c.s. Pozzo B	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 46,00 l.s. = m. 6,00.
19	Id. c.s. Pozzo C	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 47,00 l.s. = m. 5,00.
20	Id. c.s. Pozzo P	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 45,20 l.s. = m. 6,10.
21	Id. c.s. Pozzo 1A	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 59,70 l.s. = m. 7,70.
22	Id. c.s. Pozzo 3A	Id.	Id.	Tutta la portata. Profondità m. 46.20 l.s. = m. 7,30.
23	Torrente Alvano (influente al n. 73 elenco princ.)	Torrente Marano	Volturino	Dalla confluenza dei suoi due addutto-ri (Parco Veccio e Acquamorta, fino allo sfocio nel torrente Marano.
24	Canale Acquamorta (influente al n. 23)	Torrente Alvano	Id.	Da m. 200 a valle del ponte Ventrella alla confluenza dei canali del Parco Vecchio ed Alvano.
25	Canale del Parco Vecchio (influente al n. 23)	Id.	Id.	Da m. 200 a valle della Masseria Melillo alla confluenza del canale Acquamorta ed Alvano.

Roma, addì 27 marzo 1972

Visto, *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

(6349)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Visto l'atto 20 aprile 1970, n. 132, con il quale l'amministrazione provinciale di Grosseto ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « San Martino sul Fiora-Sovana » che ha inizio dalla strada provinciale di « San Martino » in località San Martino sul Fiora e termine alla strada provinciale « di Sovana », nei pressi dello stesso centro abitato, della lunghezza di chilometri 10+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);
Visto il voto 15 febbraio 1972, n. 79, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;
Ritenuto, pertanto, che la strada comunale in parola può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse, dell'estesa di km. 10+000, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6351)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. 5316 dell'11 marzo 1972 con la quale il veterinario provinciale di Lucca chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;
Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Lucca è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(6441)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini » della provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Visti i decreti ministeriali 3 giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. 5136 dell'11 marzo 1972 con la quale il veterinario provinciale di Lucca chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini »;
Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Lucca è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(6442)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1972.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII TESAR - Mostra del tessile per arredamento e del mobile imbottito », in Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII TESAR - Mostra del tessile per l'arredamento e del mobile imbottito », che avrà luogo a Busto Arsizio dall'11 al 21 maggio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(6775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Ferrara

Con decreto ministeriale n. 5091 in data 30 marzo 1972 è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Ferrara relativa a nuovi impianti universitari e scolastici in corso Ercole I d'Este.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(6451)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito nel comune di Ospitaletto

Con decreto n. 548 in data 18 gennaio 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Poligono di tiro a segno » sito nel comune di Ospitaletto (Brescia), riportato nel nuovo catasto edilizio urbano dello stesso comune alla partita 361, distinto con i mappali 599 e 774/1, categoria E/9, mappale 774/2, categoria A/3 classe 1ª della superficie complessiva di metri quadrati 7860.

(6396)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Madonna della Guardia »

Con decreto n. 1259 del 30 marzo 1972 la Società in accomandita semplice Pasquale Capanna e C., con sede amministrativa in Genova, via Carducci, 5, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Madonna della Guardia »; di cui al decreto ministeriale n. 935 del 27 dicembre 1967, anche in recipienti di vetro della capacità di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per le bottiglie da un litro, con il citato decreto n. 935 del 27 dicembre 1967.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto n. 935.

(6458)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6779)

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di diritto civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6691)

Vacanza della prima cattedra di fisiologia umana presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, è vacante la prima cattedra di fisiologia umana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6692)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Nicola Chiaffarata, nato a Bari il 9 luglio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 1° settembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(6446)

Il dott. Augusto Giongo, nato a Brescia il 18 gennaio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 22 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6447)

Il dott. Ascanio Mossa, nato a Roma il 16 luglio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 27 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6448)

Il dott. Francesco Broccoli, nato a Medicina (Bologna) il 28 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 26 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(6449)

Il dott. Mario Eugenio Finelli, nato a Milano il 26 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 22 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6450)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 aprile 1972, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « Bonanza », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 13 ottobre 1966, rep. 84629;

2) edil. « Elettra », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 1° giugno 1964, rep. 47909;

3) edilizia « Pro Familia », con sede in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 25 novembre 1954, rep. 49193;

4) edilizia « Pina Fortunata », con sede in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 1° aprile 1955, rep. 43018;

5) edilizia « Silvio », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 16 luglio 1956, rep. 1954;

6) edilizia « Pro Domo », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 21 novembre 1957, rep. 6217;

7) edilizia « Sant'Agostino », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 25 gennaio 1961, rep. 27764;

8) edilizia « Esmeralda », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 1° agosto 1962, rep. 36851;

9) edilizia « Golfo degli Angeli », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 17 giugno 1964, rep. 48453;

10) Edilizia dei pensionati statali, con sede in Cagliari, costituita per rogito De Magistris in data 18 marzo 1950, rep. 8672;

11) di produzione e lavoro « Cooperativa tintolavanderia », con sede in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 12 novembre 1964, rep. 49666;

12) di produzione e lavoro « Giuseppe Fanin », con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 6 aprile 1957, rep. 3972;

13) di produzione e lavoro « S.A.U.F.A. Servizi autonoleggi urbani facchinaggio autotrasporti », con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 2 aprile 1962, rep. 34640;

14) artigianale di produzione e lavoro « Grazia Deledda », con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 13 aprile 1962, rep. 34867;

15) mista « Amici di Carloforte », con sede in Carloforte (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 17 aprile 1955, rep. 389;

16) edilizia « Valeria », con sede in Decimomannu (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 8 maggio 1964, rep. 47495;

17) agricola « Unione pastori di Genuri », con sede in Genuri (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 23 luglio 1962, rep. 36602;

18) edilizia « Teula », con sede in Teulada (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 20 dicembre 1950, rep. 10718;

19) trasporti « San Cristoforo », con sede in Villacidro (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 23 febbraio 1966, rep. 73462;

20) agricola « San Marco », con sede in Tresnuraghes (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 30 ottobre 1952, rep. 111;

21) Agricola fra contadini Perdasdefogu (Nuoro), costituita per rogito Locci in data 14 aprile 1951, rep. 26465;

22) agricola « L'Armentaria di Atzara », con sede in Atzara (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 21 settembre 1954, rep. 1492;

23) agricola « Unione », con sede in Atzara (Nuoro), costituita per rogito Pippia in data 16 novembre 1952, rep. 23225;

24) agricola « La Gergese », con sede in Gergei (Nuoro), costituita per rogito Borgna in data 10 novembre 1946, rep. 955;

25) edilizia « La Operaia », con sede in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 20 dicembre 1957, rep. 42535;

26) « Libraria universitaria », con sede in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 19 febbraio 1963, rep. 95050;

27) agricola « La Fedele », con sede in Buddusò (Sassari), costituita per rogito Orunesu in data 10 aprile 1948, rep. 5514;

28) di produzione e lavoro « S. Giuseppe », con sede in Golfo Aranci di Olbia (Sassari), costituita per rogito Campus in data 2 ottobre 1957, rep. 32309;

29) agricola « Michele Altana », con sede in Berchideddua d'Olbia (Sassari), costituita per rogito Campus in data 20 febbraio 1963, rep. 61680;

30) di produzione e lavoro « Ediltorres », con sede in Portotorres (Sassari), costituita per rogito Maniga in data 14 dicembre 1964, rep. 104708;

31) agricola « La Popolare », con sede in Putifigari (Sassari), costituita per rogito Delogu in data 19 marzo 1945, n. 4393;

32) mista « Olio Sardegna », con sede in Sennori (Sassari), costituita per rogito Masala in data 12 giugno 1964, rep. 196819.

(6371)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1972, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.236.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6714)

Autorizzazione al comune di Belvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1972, il comune di Belvi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.189.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6708)

Autorizzazione al comune di Drena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1972, il comune di Drena (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6709)

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1972, il comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.997.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6710)

Autorizzazione al comune di Lotzorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1972, il comune di Lotzorai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6711)

Autorizzazione al comune di Strigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1972, il comune di Strigno (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.205.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6712)

Autorizzazione al comune di Uta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1972, il comune di Uta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.759.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(6713)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1972, il comune di Circello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.747.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6715)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1972, il comune di Cursi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6716)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1972, il comune di Durazzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.995.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6717)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1972, il comune di Fragneto Monforte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6718)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1972, il comune di Moiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.989.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6720)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1972, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un muto suppletivo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6721)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1972, il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.658.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6722)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1972, il comune di Pesco Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.874.119, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6723)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1972, il comune di San Lupo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6725)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1972, il comune di San Nazzaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 753.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6728)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1972, il comune di Tollo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6729)

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1972, il comune di Vittorito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.561.261, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6730)

Autorizzazione al comune di Foiano Val Fortore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1972, il comune di Foiano Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.884.614, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6719)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1972, il comune di San Martino Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.402.891, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6724)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1972, il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.161.726, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6726)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1972, il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6727)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 2 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,95	583,95	584 —	583,95	583,90	583,95	583,75	583,95	583,95	583,90
Dollaro canadese	587,75	587,75	587,70	587,75	588,20	587,75	588,20	587,75	587,75	587,70
Franco svizzero	151,175	151,175	151,15	151,175	151,15	151,16	151,16	151,175	151,17	151,17
Corona danese	83,455	83,455	83,50	83,455	83,50	83,45	83,44	83,455	83,45	83,45
Corona norvegese	88,48	88,48	88,51	88,48	88,40	88,48	88,44	88,48	88,48	88,45
Corona svedese	122,375	122,375	122,29	122,375	122 —	122,37	122,35	122,375	122,37	122,35
Fiorino olandese	181,375	181,375	181,25	181,375	181,50	181,37	181,28	181,375	181,37	181,37
Franco belga	13,246	13,246	13,26	13,246	13,23	13,24	13,2475	13,246	13,24	13,22
Franco francese	116,185	116,185	116,10	116,185	116,10	116,18	116,17	116,185	116,18	116,15
Lira sterlina	1524,90	1524,90	1525,75	1524,90	1525 —	1524,90	1524,75	1524,90	1524,90	1524,90
Marco germanico	183,63	183,63	183,70	183,63	183,70	183,62	183,54	183,63	183,63	183,60
Scellino austriaco	25,2375	25,2375	25,24	25,2375	25,125	25,23	25,2375	25,2375	25,23	25,22
Escudo portoghese	21,66	21,66	21,65	21,66	21,65	21,66	21,63	21,66	21,66	21,65
Peseta spagnola	9,0495	9,0495	9,0550	9,0495	9 —	9,04	9,045	9,0495	9,04	9 —

Media dei titoli del 2 maggio 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,80
» 5 % (Ricostruzione)	94,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,325
» 5 % (Città di Trieste)	95,875
» 5 % (Beni esteri)	96,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,125
» 5,50 % » » 1968-83	96,40
» 5,50 % » » 1969-84	94,90
» 6 % » » 1970-85	99,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1972

Valuta		Valuta	
Dollaro USA	583,85	Franco belga	13,247
Dollaro canadese	587,975	Franco francese	116,177
Franco svizzero	151,167	Lira sterlina	1524,825
Corona danese	83,447	Marco germanico	183,585
Corona norvegese	88,46	Scellino austriaco	25,237
Corona svedese	122,362	Escudo portoghese	21,645
Fiorino olandese	181,327	Peseta spagnola	9,047

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 16 marzo 1972 al 29 marzo 1972 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 533/72 e n. 565/72.

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituzione	
		dal 16-3-1972 al 20-3-1972	dal 21-3-1972 al 29-3-1972
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:		
	B. non denaturati:		
	I. zuccheri bianchi	—	—
	II. zuccheri greggi:		
	- zuccheri canditi (1)	—	2,42 (2)
	- altri	—	—

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento (CEE) n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(6322)

Prelievi applicabili dal 7 febbraio 1972 al 2 aprile 1972, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine) a norma dei Regolamenti (CEE) n. 149/72, n. 257/72, n. 301/72, n. 345/72, n. 387/72, n. 388/72, n. 456/72, n. 500/72, n. 545/72 e n. 592/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 7-2-1972 al 2-4-1972
			Peso vivo
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
		altri:	
	14	a. vitelli e vitelle	zero (*b*)
		b. non nominati:	
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	zero
		2. altri:	
	18	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*c*)	zero
	22-24-27-31	bb. non nominati	zero (*b*)
			Peso netto
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
		1. fresche o refrigerate:	
		aa. di vitello, presentate in:	
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero
	006	beta. busti e quarti anteriori	zero
	009	gamma. selle e quarti posteriori	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 7-2-1972 al 2-4-1972
			Peso netto
02.01-A-II-a) (segue)		bb. di bovini adulti, presentati in:	
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:	
	011	a' carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	zero
	013	b' altri	zero
		beta. quarti anteriori:	
	014	a' aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne e di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*) .	zero
	017	b' altri	zero
		gamma. quarti posteriori:	
	018	a' aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	zero
	021	b' altri	zero
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	023	alfa. pezzi non disossati	zero
	028	beta. pezzi disossati . . .	zero
		2. congelate:	
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati .	zero
	035	bb. quarti anteriori	zero (*d*)
	039	cc. quarti posteriori	zero
		dd. altri pezzi:	
	043	alfa. non disossati	zero
		beta. disossati:	
	047	a' quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	zero (*d*)
	050	b'. altri	zero (*d*)
02.06-C-I-a)		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	81	1. non disossate	zero
	84	2. disossate	zero

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonchè alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi tra le Comunità europee e rispettivamente la Danimarca e l'Austria.

(*b*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 11 del Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), del protocollo n. 1 allegato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(6233)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° aprile 1972 al 13 aprile 1972 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento CEE) n. 1059/69, a norma del Regolamento (CEE) n. 619/72

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT		
della Tariffa	della Statistica				Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*)	
						Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (comreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 % (*b*)	8 (*g*) (*i*)	2.669	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 % (*b*)	8 (*g*) (*i*)	3.075	23	—	—
	11	C. Preparazione detta « cioccolato bianco » (*b*)	13 (*g*) (*l*)	5.775 (*d*)	27	1.900	—
		D. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	13 (*g*)	1.475 (*e*)	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 % (*b*)	13 (*g*)	1.294 (*e*)	27	1.056	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 % (*b*)	13 (*g*)	1.831 (*e*)	27	1.475	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa) non contenenti amido o fecola (*b*)	13 (*g*)	2.375 (*e*)	27	1.900	—
	27	bb) altri (*b*)	13 (*g*)	3.894 (*e*)	27	1.900	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 % (*b*)	13 (*g*)	2.856 (*e*)	27	2.319	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 % (*b*)	13 (*g*)	3.156 (*e*)	27	2.744	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 % (*b*)	13 (*g*)	3.463 (*e*)	27	3.162	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 % (*b*)	13 (*g*)	3.706 (*e*)	27	3.587	—
	44	8. uguale o superiore al 90 % (*b*)	13 (*g*)	4.006 (*e*)	27	4.006	—
		II. non nominati:					
	46	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	13 (*g*)	4.963 (*e*)	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	48	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 % (*b*)	13 (*g*)	5.169 (*e*)	27	1.056	—
	50	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % (*b*)	13 (*g*)	5.919 (*e*)	27	1.687	—
	51	3. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 % (*b*)	13 (*g*)	5.675 (*e*)	27	2.531	—
	54	4. uguale o superiore al 70 % (*b*)	13 (*g*)	4.925 (*e*)	27	3.375	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 %	10 (*m*)	2.531	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	10 (*m*)	3.163	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	10 (*m*)	4.219	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (*segue*)		B. Gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	12	1.056	27	1.056	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % (*b*)	12	5.300	27	844	—
	17	b) uguale o superiore al 7 % (*b*)	12	7.625	27	844	—
		C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:					
	21	I. *non contenenti o contenenti*, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	12	4.856 (*d*)	27	zero	—
		II. altri:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 % (*b*)	12	1.900 (*d*)	27	1.900	—
	27	2. uguale o superiore al 50 % (*b*)	12	2.319 (*d*)	27	2.319	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 % (*b*)	12	4.450 (*d*)	27	2.319	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 % (*b*)	12	5.419 (*d*)	27	2.319	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 % (*b*)	12	6.369 (*d*)	27	2.106	—
	41	4. uguale o superiore al 6 % (*b*)	12	7.531 (*d*)	27	2.106	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g (*b*)	12	425	27	419	—
	47	b) altre	19	425	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g (*b*)	12	5.206	27	2.106	—
	54	2. altre	19	5.206	—	—	—
		b) superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12	16.888	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari (*b*)	19	8.906	27	2.319	—
	59	bb) non nominate	19	16.888	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		c) uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	8 (*g*)	5.125	—	—	—
	04	B. altri	8 (*g*)	4.181	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	11 (*g*) (*n*)	4.713	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (*g*) (*n*)	956	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	11 (*g*) (*n*)	2.856	—	—	—
	11	bb) uguale o superiore al 60 %	11 (*g*) (*n*)	4.331	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (*g*) (*n*)	1.913	—	—	—
	17	2. altre . . .	11 (*g*) (*n*)	3.794	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (*g*) (*n*)	2.169	—	—	—
	24	2. altre	11 (*g*) (*n*)	2.569	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	11 (*g*) (*n*)	4.031	—	—	—
	31	2. altre	11 (*g*) (*n*)	2.138	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	11 (*g*) (*n*)	6.319	—	—	—
	38	2. altre	11 (*g*) (*n*)	6.381	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 (g) (n)	1.019	—	—	—
	40	2. altre	11 (g) (n)	6.381	—	—	—
	43	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 % .	11 (g) (n)	1.400	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 %	11 (g) (n)	5.181	—	—	—
	47	b) uguale o superiore al 5 %	11 (g) (n)	9.344	—	—	—
19.03		Paste alimentari:					
	01	A. contenenti uova	12 (f)	7.056 (e)	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	12 (f)	7.056 (e)	—	—	—
	07	II. non nominate . .	12 (f)	6.794 (e)	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate . .	10 (m)	1.400 (d)	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	8 (g) (i)	5.944	—	—	—
	04	B. a base di riso . . .	8 (g) (i)	13.131	—	—	—
	07	C. altri	8 (g) (i)	9.113	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili . .	7 (g) (o)	4.775	—	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot » (b) . . .	9 (g) (m)	4.806	24	—	5.487
	04	B. pane azzimo (Mazoth) (b) . . .	6 (g) (p)	6.438	20	—	7.419
	07	C. pane di glutine per diabetici	14 (g) (m)	15.706	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50	14 (g) (m)	2.875	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	14 (g) (m)	5.094	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	13 (f)(g)(l)	4.113	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	13 (f)(g)(l)	4.194	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	13 (f)(g)(l)	4.275	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a) inferiore al 70 % (*b*)	13 (*f*) (*g*)	2.113	35	2.106	—
	14	b) uguale o superiore al 70 % (*b*)	13 (*f*) (*g*)	3.800	35	3.794	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %:					
	17	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dal 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	13 (*f*) (*g*)	2.144	30	—	2.475
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	3.200	35	1.056	—
	24	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	8.169	35	1.056	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	3.625	35	1.475	—
	31	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	8.594	35	1.475	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	4.256	35	2.106	—
	37	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	9.225	35	2.106	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dal 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	3.756	30	—	4.325
	44	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	9.963	30	—	4.325
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	4.388	35	631	—
	51	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	9.356	35	631	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	5.444	35	1.687	—
	57	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	10.638	35	1.475	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dal 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	5.363	30	—	6.181
	64	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	8.675	30	—	6.181
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	13 (*f*) (*g*)	5.463	35	631	—
	71	2. altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	9.875	35	419	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 %:					
	74	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dal 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	13 (*f*) (*g*)	6.438	30	—	7.419
	77	b) altri (*b*)	13 (*f*) (*g*)	6.319	35	419	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	8 (*g*) (*o*)	3.600	—	—	—
		B. Estratti:					
	11	II. altri	14 (*g*) (*n*)	6.438	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. Lieviti naturali vivi:					
		II. Lieviti di panificazione:					
	04	a) secchi	15 (*g*) (*m*)	zero	—	—	—
	07	b) altri	15 (*g*) (*m*)	zero	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:					
		A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. Granturco	13 (*h*) (*l*)	2.788 (*e*)	—	—	—
	004	II. Riso	13 (*h*) (*l*)	13.131 (*e*)	—	—	—
	007	III. altri	13 (*h*) (*l*)	7.356 (*e*)	—	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. Paste alimentari non ripiene, cotte	13	2.788 (*e*)	—	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:					
	014	a) cotte	13	1.731 (*e*)	—	—	—
	017	b) altre	13	4.900 (*e*)	—	—	—
		C. Gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	13	1.056 (*e*)	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	13	5.300 (*e*)	—	—	—
	027	b) uguale o superiore al 7 %	13	7.625 (*e*)	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati, per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. Iogurt preparati:					
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	13	zero (e)	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	13	15.431 (e)	—	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	13	zero (e)	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	13	2.131 (e)	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	13	15.494 (e)	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	13	zero (e)	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	13	zero (e)	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	13	zero (e)	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	13	zero (e)	—	—	—
	061	b) uguale o superiore all'1,5 %	13	19.369 (e)	—	—	—
	064	E. Preparazioni dette « fondute »	13 (q)	11.625 (e) (q)	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	071	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	2.144 (e)	—	—	—
	074	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13	3.219 (e)	—	—	—
	077	cc) uguale o superiore al 45 %	13	4.288 (e)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	594 (e)	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	084	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	2.569 (e)	—	—	—
	087	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13	3.638 (e)	—	—	—
	091	cc) uguale o superiore al 45 %	13	4.713 (e)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	1.056 (e)	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	097	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	3.200 (e)	—	—	—
	101	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13	4.275 (e)	—	—	—
	104	cc) uguale o superiore al 45 %	13	5.075 (e)	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	1.900 (e)	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	111	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	4.044 (e)	—	—	—
	114	bb) uguale o superiore al 32 %	13	4.850 (e)	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	3.375 (e)	—	—	—
	121	2. altre	13	4.450 (e)	—	—	—
	124	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 %	13	4.006 (e)	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	3.875 (e)	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	131	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	6.019 (e)	—	—	—
	134	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13	7.094 (e)	—	—	—
	137	cc) uguale o superiore al 45 %	13	8.163 (e)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	4.463 (e)	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	144	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	6.444 (e)	—	—	—
	147	bb) uguale o superiore al 32 %	13	7.513 (e)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	4.931 (e)	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	154	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	7.075 (e)	—	—	—
	157	bb) uguale o superiore al 32 %	13	7.881 (e)	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	5.775 (e)	—	—	—
	164	2. altre	13	7.650 (e)	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	167	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 %	13	7.038 (e)	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 12 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	7.750 (e)	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	174	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13	9.894 (e)	—	—	—
	177	bb) uguale o superiore al 32 %	13	10.969 (e)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	8.338 (e)	—	—	—
	184	2. altre	13	10.313 (e)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	8.806 (e)	—	—	—
	191	2. altre	13	10.681 (e)	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	9.650 (e)	—	—	—
	197	2. altre	13	10.450 (e)	—	—	—
	201	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % . . .	13	10.281 (e)	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	11.625 (e)	—	—	—
	207	2. altre	13	13.769 (e)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	12.213 (e)	—	—	—
	214	2. altre	13	13.594 (e)	—	—	—
	217	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 %	13	12.675 (e)	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	17.431 (e)	—	—	—
	224	2. altre	13	17.969 (e)	—	—	—
	227	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %	13	17.856 (e)	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 45 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	20.706 (e)	—	—	—
	234	2. altre	13	22.850 (e)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	21.550 (e)	—	—	—
	241	2. altre	13	23.156 (e)	—	—	—
	244	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25 %	13	22.600 (e)	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	31.881 (e)	—	—	—
	251	2. altre	13	33.113 (e)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13	32.725 (e)	—	—	—
	257	2. altre	13	32.994 (e)	—	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13	40.994 (e)	—	—	—
	264	b) altre	13	41.413 (e)	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 %	13	49.688 (e)	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2 %	8	425	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %	8	1.581	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 %	8	2.938	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. Polialcoli:					
	77	II. Mannite	12 (*g*)	zero	—	—	—
		III. Sorbite:					
		a) in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12 (*g*)	1.275	—	—	—
	84	2. altra	9 (*g*)	zero	—	—	—
		b) altra:					
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12 (*g*)	1.819	—	—	—
	91	2. altra . .	9 (*g*)	zero	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti . .	14 (*g*)	1.400	—	—	—
		B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:					
	07	I. inferiore al 25 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	356	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	706	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	1.119	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %, in peso (*b*) .	13 (*g*)	1.400	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. Bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:					
	01	a) inferiore al 55 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	706	20	—	—
	04	b) uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	981	20	—	—
	07	c) uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %, in peso (*b*)	13 (*g*)	1.194	20	—	—
	11	d) uguale o superiore all'83 %, in peso (*b*) . . .	13 (*g*)	1.400	20	—	—

NOTE

(*a*) Non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), dalla Grecia, dal Marocco e dalla Tunisia.

(*b*) L'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT, costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*c*) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (Circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco	L. 4.219 per 100 kg
Farina di grano tenero	» 6.181 » » »
Farina di segala	» 5.487 » » »

(*d*) Non si applica alle merci originarie e provenienti da SAMA e PTOM.

(*e*) Alle seguenti merci originarie e provenienti dalla Grecia, classificabili nelle voci doganali sottoindicate, si applica con la riduzione del 40 %:
— v.d. ex 17.04-D Rahat loukoum; halva
— v.d. 19.03 Paste alimentari
— v.d. ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*f*) Alle merci originarie e provenienti da Malta si applica con la riduzione del 70 %.
(*g*) Alle merci originarie e provenienti dalla Turchia si applica con la riduzione del 75 %.
(*h*) Alle merci originarie e provenienti dalla Turchia si applica l'aliquota del 10 %.
(*i*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 6 %.
(*l*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 10 %.
(*m*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 7 %.
(*n*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota dell' 8 %.
(*o*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 4 %.
(*p*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica l'aliquota del 3 %.

(*q*) Per le preparazioni denominate « fondute », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati ultilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministero delle finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(6235)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Agnano »
(Manifestazione 9 aprile 1972)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 9 aprile 1972 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi all'ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei cinque cavalli classificati nell'ordine primo, secondo, terzo, quarto e quinto nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 9 aprile 1972 all'ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie D n. 66060:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Amyot;
2) Biglietto serie L n. 14183:
L. 75.000.000 abbinato al cavallo Keystone Spartan;
3) Biglietto serie Q n. 71252:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Barbablù;
4) Biglietto serie A n. 53025:
L. 30.000.000 abbinato al cavallo Verdict;
5) Biglietto serie U n. 14216:
L. 20.000.000 abbinato al cavallo Salemi.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 5.000.000:

1) Bigl. serie	D	n. 35833	9) Bigl. serie	O	n. 65805
2) » »	D	» 44015	10) » »	P	» 02313
3) » »	F	» 36175	11) » »	R	» 55564
4) » »	F	» 39504	12) » »	R	» 63591
5) » »	L	» 18586	13) » »	R	» 95741
6) » »	L	» 67489	14) » »	V	» 48464
7) » »	M	» 83663	15) » »	AA	» 00031
8) » »	M	» 89469	16) » »	AB	» 49176

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie D n. 66060 vincente il primo premio	L. 1.500.000
2) al venditore del biglietto serie L n. 14183 vincente il secondo premio	» 1.000.000
3) al venditore del biglietto serie Q n. 71252 vincente il terzo premio	» 750.000
4) al venditore del biglietto serie A n. 53025 vincente il quarto premio	» 500.000
5) al venditore del biglietto serie U n. 14216 vincente il quinto premio	» 250.000

Ai venditori degli altri 16 biglietti vincenti i premi di abbinamento: L. 62.500 ciascuno.

(6392)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 12-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Antilope Rino, con sede in Mede (Pavia), via Vittorio Veneto n. 31, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 12-PV » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

(6370)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti delle casse comunali di credito agrario di Ripi e di Graffignano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) il sig. Alberto Floridi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ripi (Frosinone);

2) il sig. Federico Tardani è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Graffignano (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1972

Il Governatore: CARLI

(6310)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria dei vincitori del concorso nazionale a premi per l'ideazione di un contrassegno di Stato da utilizzare per i vini a denominazione di origine controllata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, modificato con la legge 11 maggio 1966, n. 302, concernente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale stabilisce che i vini a denominazione di origine «controllata e garantita» devono essere immessi al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri muniti di un contrassegno di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica con il quale viene istituito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 13 aprile 1971, con il quale è stato bandito un concorso nazionale a premi per l'ideazione di un contrassegno di Stato da utilizzare per i vini a denominazione di origine «controllata e garantita»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del detto decreto in data 31 dicembre 1970, con il quale viene nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi nelle persone del presidente, del vice-presidente e di tre membri del detto comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il verbale della detta commissione esaminatrice in data 29 e 30 novembre 1971 e la graduatoria di merito formulata dalla medesima ai sensi dell'art. 7 del citato decreto in data 31 dicembre 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito degli elaborati ritenuti idonei ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso di cui alle premesse:

1° classificato: bozzetto con il motto: «Poco a poco»
2° classificato: bozzetto con il motto: «Va e vinci»
3° classificato:
ex aequo:
bozzetto con il motto: «Parananda Yogananda»
bozzeto con il motto: «Vino: Nettare degli Dei»
bozzetto con il motto: «1423 GGSM».

Il sig. Gino Marchesi, autore dei bozzetti classificatisi al primo e al secondo posto, è dichiarato unico vincitore del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1972

Il Ministro: NATALI

(6382)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei vincitori del concorso di ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1971-72.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 26 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 1972, registro n. 5 Difesa, pers. mil., foglio n. 58, relativo alla graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1971-72;

Ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'art. 8 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare sino ad 1/5 il numero dei posti da conferire ai concorrenti dei corpi tecnici (Genio navale e Armi navali) elevandoli da 35 a 38;

Tenuto conto che i seguenti concorrenti classificati nella graduatoria dello stato maggiore e dei Corpi tecnici al posto a fianco di ciascuno indicato; stato maggiore: Assi Gianni (10°), Marzocchini Marino (19°), Weber Giovanni (27°), Montella Francesco (31°), Petrucci Stefano (32°), Canitano Pietro (42°), Petrocchi Luca (49°), Romano Diego (59°), Galati Maurizio (71°), Romagnoli Claudio (94°), Bandini Massimo (101°), Gottardo Claudio (108°), Zanghi Alessandro (120°); Corpi tecnici: Gallo Guido (18°), Barbarino Tommaso (24°), Pusterla Emilio (25°), Cassarà Guido (31°), hanno rinunciato, consenzienti i loro genitori esercenti la patria potestà, all'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale;

Tenuto conto che i seguenti concorrenti, che hanno riportato parità di punteggio: Richichi Melchiorre (89°) e Tedeschi Francesco (90°) hanno titolo di precedenza nei confronti del concorrente Di Censo Concezio (88°), in base all'art. 12 del bando di concorso, in quanto nati rispettivamente nei mesi di ottobre, maggio e febbraio dell'anno 1951;

Tenuto conto che i concorrenti del collegio navale «Francesco Morosini» classificati nelle graduatorie del Corpo di stato maggiore e dei Corpi tecnici al posto a fianco di ciascuno indicato; stato maggiore: Longanesi Cattani Francesco (53°), Dell'Olio Michele (92°); Corpi tecnici: Casagrande Marzio (52°), sono stati inclusi tra i vincitori del concorso rispettivamente al 46°, 83° posto dello stato maggiore e 38° dei Corpi tecnici ed ammessi alla 1ª classe del corso normale in virtù della legge 18 febbraio 1964, n. 48, riguardante l'ammissione all'Accademia navale dei provenienti dal collegio navale stesso;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti concorrenti, venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di graduatoria:

STATO MAGGIORE

1. Ciocca Cesare
2. Fumagalli Pierluigi
3. Mastrodicasa Stefano
4. Russo Francesco
5. Digiorgio Giampaolo
6. Gabella Mauro
7. De Libero Cipriano
8. Forni Paolo
9. Pozzati Giovanni Pietro
10. de Giorgi Giuseppe
11. Garofalo Francesco
12. Casadei Luigi
13. Porceddu Enrico Ignazio
14. Spediacci Fabrizio
15. Veri Rinaldo Cherubino
16. Talenti Enrico
17. Calzavara Franco
18. Spada Marco
19. Balice Pasquale
20. Angeloni Filippo
21. Podestà Claudio
22. Casamassima Filippo
23. Fusco Isidoro
24. Massaro Guido
25. Montuori Bruno
26. Rossi Stefano
27. Ugazzi Ermenegildo
28. Feralli Piero
29. De Angelis Vincenzo
30. Marsili Franco
31. Tognini Ferdinando
32. Lucente Emanuele
33. Ceccarelli Marcello Pietro
34. Jannotti Costanzo Gennaro
35. Herbstritt Claudio
36. Goretti Daniele
37. Cataldi Fabio
38. Rizzo Giovanni
39. Lunghi Giovanni
40. Gianni Antonio
41. Carminati Antonio
42. Baggiani Paolo
43. Sammarco Ottavio
44. Cresci Paolo
45. Longo Raffaele
46. Longanesi Cattani Francesco
47. Comisso Domenico
48. Consorti Luciano
49. Di Veroli Roberto
50. Aragona Alessandro
51. Ripani Claudio
52. Maddalena Gaetano
53. Santamaria Edgardo
54. Guido Giuseppe
55. Mariani Samuele Attilio
56. Pilepich Dinko
57. Foligno Flaviano Luigi
58. Faloppa Giovanni
59. Ruju Francesco
60. Giacovelli Roberto
61. Cozzolino Costantino
62. Sanna Giorgio
63. Gigliarelli Antonio
64. Tuccillo Giovanni
65. Guaglione Pasquale
66. Malini Patrizio Antonio
67. Molè Stefano
68. Friuli Saverio
69. Accorona Luigi
70. Vilardo Sergio-Rinaldo
71. Coletti Gian Luigi
72. Ladisa Francesco
73. Bucchioni Franco
74. Fiore Guglielmo
75. Donat Umberto
76. Cuciz Marco
77. Bernarotti Pasqualino
78. Bardi Riccardo
79. Fasan Federico
80. Lenzi Fabio
81. Viola Carlo Alberto
82. Costantini Martino
83. Dell'Olio Michele
84. Surace Vincenzo
85. Gasparro Giosuè
86. Santoni Aldo
87. Tomasso Angelo
88. Richichi Melchiorre
89. Tedeschi Francesco
90. Di Censo Concezio
91. Cossellu Salvatore
92. Calcagnile Giuseppe Giovanni

93. Accardo Rosario
94. Ciaralli Maurizio
95. Turilli Gian Luca
96. Capone Luigi
97. Danese Antonio
98. Patrizi Gianfranco
99. Tiscione Giuseppe
100. Tartarelli Vinicio Lamberto
101. La Porta Luigi
102. Talarico Paolo
103. Tacchi Paolo
104. Manicone Eustachio Bruno
105. Stefanelli Roberto
106. Da Pozzo Roberto
107. Zambruno Francesco
108. Albano Cosimo
109. Italiano Felice
110. Tonni Bruno

CORPI TECNICI
(Genio navale e Armi navali)

1. Pizziconi Massimo
2. Matera Fabio
3. De Bernardo Domenico
4. Ambrosi Daniele
5. Bailo Giuseppe Maria
6. Ferrante Roberto
7. Carone Alfredo
8. Soncini Giampiero
9. Ericani Sandro
10. Luongo Alfonso
11. Benvenuti Daniele
12. Moretti Pietro
13. Mello Grand Gianmaria
14. Nigro Antonio
15. Fogazzaro Giacomo
16. Tonelli Roberto
17. Villanis Ziani Claudio
18. Vivenzio Pietro
19. Conti Mauro
20. Galzerano Bruno
21. Albano Cosimo Alberto
22. Intelisano Adriano
23. Boragine Marco
24. Dini Daniele
25. Epiro Emanuele Filiberto
26. Viscuso Orazio
27. Antiga Dino Giuseppe
28. Botta Franco
29. Longo Francesco
30. Tamburella Silvestro
31. Della Mea Luciano-Sergio
32. Rebolini Massimo
33. Bacci di Capaci Guidalberto
34. Galati Elio Michele
35. Foschi Andrea
36. Lucamante Francesco
37. Marzano Donato
38. Casagrande Marzio

I predetti vincitori del concorso sono nominati pertanto allievi dell'Accademia navale, nell'ordine sopracitato, ed ammessi nei rispettivi Corpi alla 1ª classe del corso normale per l'anno accademico 1971-72 con decorrenza 18 ottobre 1971.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1972
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 265

(6399)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso a due posti di operaio in prova di seconda categoria

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1972, registro n. 1 Sanità, foglio n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 del 18 febbraio 1972, con il quale è stato bandito un concorso a due posti di operaio in prova di seconda categoria (qualificato, parametro 129) nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità con la categoria professionale di conducente di automezzi con patente C « OP ».

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Membri:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Maialetti dott. Antonio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Segretario:

Cianfriglia Franco, segretario principale del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 è aggregato, in qualità di membro aggiunto per la prova pratica, l'ingegnere Pasquale Di Leone, ispettore principale del Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa presuntiva di L. 250.000 (duecentocinquantamila) graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1972
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 14

(6464)

Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova di prima categoria

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47 del 21 febbraio 1972, con il quale è stato bandito un concorso ad un posto di operaio in prova di prima categoria (specializzato, parametro 165) nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità con la categoria professionale di giuntista telefonico C;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Membri:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Messina dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità;

De Marco dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Segretario:

Barbacini Liliana nata Cirabisi, segretario principale del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 è aggregato, in qualità di membro aggiunto per la prova pratica, l'insegnante tecnico pratico perito industriale Tommaso D'Aquino dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato « Duca d'Aosta » di Roma.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa presuntiva di L. 250.000 (duecentocinquantamila) gravera sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 aprile 1972
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 12

(6463)

Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di operaio di 3ª categoria

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1972, registro n. 1 Sanità, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 del 19 febbraio 1972, con il quale è stato bandito un concorso a sette posti di operaio di 3ª categoria (comune, parametro 115) nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità, così ripartiti:

4 posti di « imballatore OP »;
1 posto di « manovale specializzato OP »;
1 posto di « apparecchiatore telescriventista AO »;
1 posto di « fotogrammetrista riproduttore AO »;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Membri:
Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità;
Camera dott. Andrea, direttore di divisione del Ministero della sanità;
Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione del Ministero della sanità;
Carrato dott. Leonardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Segretario:
Le Mura Maria nata Scarsella, segretario principale del Ministero della sanità.

Art. 2.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa presuntiva di L. 250.000 (duecentocinquantamila) graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1972
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 13

(6465)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di chimico in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 9, foglio n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 dell'11 dicembre 1971, con il quale è stato bandito il concorso per esami a due posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 14 dicembre 1971, n. 876/S.G. con la quale il consigliere di Stato dott. Salvatore Zingale viene designato presidente della commissione medesima;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417 e con la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Membri:
Tappi prof. Guido, docente in chimica generale e tecnica farmaceutica presso l'Università di Torino;
Grippa prof. Antonio, docente in tecnica farmaceutica presso l'Università di Roma;
Capasso dott. Romano, ispettore generale chimico;
Annunziata dott. Salvatore, chimico capo.

Segretario:
Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove di lingue a fianco di ciascuno indicate:

Josia prof. Vincenzo: francese e spagnolo;
Martelli prof. Angelo: inglese e tedesco.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modifiche apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa presunta di L. 600.000 graverà sul capitolo 1063 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1972
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 330

(6462)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantasei posti di assistente sanitaria in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 9, foglio n. 192, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 7 dicembre 1971, con il quale è stato bandito il concorso per esami a quarantasei posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417 e con la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse e' costituita come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo;

Membri:

Prodam prof.ssa Maria Luisa, professoressa di ruolo di scienze naturali ed igiene in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Mancinelli prof. Mario, professore di ruolo di diritto in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Satta prof. Giuseppe, medico provinciale capo;

Balla dott.ssa Annunziata, direttore di sezione.

Segretario:

Mastrocola dott. Claudio, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative a fianco di ciascuno indicate:

Josia prof. Vincenzo: per le lingue francese e spagnola;

Martelli prof. Angelo: per le lingue inglese e tedesca;

Prisco dott. Giuseppe: per la stenografia;

Cannistraci dott. Ernesto: per la dattilografia.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa presunta di L. 600.000 graverà sul capitolo 1063 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1972
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 389

(6461)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1469 in data 2 marzo 1970, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1969 (comune di Delia, condotta unica; comune di Milena, condotta unica; comune di Niscemi, prima condotta; comune di S. Caterina Villarmosa, condotta unica);

Visto il proprio decreto n. 10358 del 25 settembre 1970 con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati del sopracitato concorso;

Visto il decreto n. 853 del 14 dicembre 1970 dell'Assessorato regionale per l'igiene e la sanità, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra ed il decreto n. 1214 del 25 gennaio 1972, dello stesso assessorato, parzialmente modificativo del precedente;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso predetto e constatata la regolarità di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Mancuso Salvatore	punti	86,40 su 150
2. Correnti Giuseppe	»	84 — »
3. Cantone Tommaso	»	82,75 »
4. Ganga Salvatore	»	76,54 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio e dei comuni interessati.

Caltanissetta, addì 14 aprile 1972

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1469 del 2 marzo 1970, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1969 (comune di Delia, condotta unica; comune di Niscemi, prima condotta; comune di Milena, condotta unica; comune di S. Caterina Villarmosa, condotta unica;

Visto il proprio decreto n. 4953, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei al concorso per i posti di medico condotto nei comuni di cui sopra;

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Mancuso Salvatore: Delia (condotta unica);
2) Correnti Giuseppe: S. Caterina Villarmosa (condotta unica);
3) Cantone Tommaso: Milena (condotta unica);
4) Ganga Salvatore: Niscemi (prima condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio e dei comuni interessati.

Caltanissetta, addì 14 aprile 1972

Il medico provinciale: SCHILLACI

(6407)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 27 agosto 1971, n. 1876, con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1970;

Considerato che necessita procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni di legge;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Lombardo dott. Michele, ispettore generale medico del Ministero della sanità, medico provinciale di Savona;

Minioto dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Imperia;

Giacca prof. Stefano, primario medico dell'ospedale civile di Bordighera;

Giannoni prof. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale civile di Sanremo;

Aicardi dott. Francesco, medico condotto del comune di Pontedassio.

Segretario:

Palmieri dott. Salvatore, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Sanremo, presso l'ospedale civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Imperia e in quello dei comuni interessati.

Imperia, addì 30 marzo 1972

Il medico provinciale: ROMANO-SPICA

(6384)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2000 in data 1° aprile 1971 con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1970;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

1. Zecca Arturo	punti	61,320
2. Franceschi Niso	»	60,700
3. Rossi Lorenzo (orfano di guerra)	»	59,221
4. Pongiglione Carlo	»	54,140
5. Mandara Giovanni	»	50,379
6. Bellone Sergio	»	49,131
7. Vallone Francesco	»	45,918

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Savona e dei comuni interessati.

Savona, addì 31 marzo 1972

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1970, bandito con decreto di questo ufficio n. 2000 in data 1° aprile 1971;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori, tenuto conto dell'ordine di preferenza nelle sedi indicato dai medesimi nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 5 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la lettera n. 6465 in data 28 marzo 1972 con la quale l'amministrazione civica di Finale Ligure comunica la situazione di organico del personale dipendente ed accertato che non risulta coperta la percentuale prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che il dott. Lorenzo Rossi, orfano di guerra (attestazione O.N.O.G. Comitato provinciale di Savona prot. n. 121 dell'11 giugno 1971) nella domanda di ammissione al concorso chiede i benefici di cui alla predetta legge, indicando come prima sede preferita la condotta medica della frazione Varigotti del comune di Finale Ligure.

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I candidati sotto indicati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Zecca Arturo: Vado Ligure;
2) Rossi Lorenzo: frazione Varigotti di Finale Ligure;
3) Franceschi Niso: Murialdo;
4) Pongiglione Carlo: Mioglia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Savona e dei comuni interessati.

Savona, addì 31 marzo 1972

Il medico provinciale: LOMBARDI

(6468)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1509 del 18 marzo 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1970;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 4743 in data 2 ottobre 1971, modificato con proprio decreto n. 28 in data 5 gennaio 1972;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Mugnai Sergio	punti	72,846
2. Marsili Giuliano	»	67,661
3. Salvucci Loriano	»	60,992
4. Bacci Pierantonio	»	58,225
5. Savelli Ettore	»	56,292
6. Serra Boccara Rosa Arvelè	»	51,164
7. Del Pianta Giancarlo	»	48,530
8. Lagrasta Mario	»	48,320
9. Orfino Vincenzo	»	42,205

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 11 aprile 1972

Il medico provinciale: FINIZIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. R/144, in data odierna con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1970;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Rilevato che a favore del dott. Orfino Vincenzo, invalido civile, non trova applicazione l'art. 12 dell'ultimo capoverso della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto lo stesso non risulta iscritto negli elenchi dei disoccupati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Mugnai Sergio: Porto Ercole del comune di Monte Argentario;
2) Marsili Giuliano: Giuncarico del comune di Gavorrano;
3) Salvucci Loriano: Montorgiali del comune di Scansano;
4) Serra Boccara Rosa Aryele: Marsiliana del comune di Manciano;
5) Del Pianta Giancarlo: Elmo del comune di Sorano;
6) Lagrasta Mario: Torniella del comune di Roccastrada;
7) Orfino Vincenzo: San Martino sul Fiora del comune di Manciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 11 aprile 1972

Il medico provinciale: FINIZIO

(6383)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1972, n. **2**.

Istituzione del servizio di Tesoreria della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 1° *febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, a norma dello statuto, il servizio di Tesoreria della Regione.

Art. 2.

Il servizio di Tesoreria è affidato dalla giunta regionale, a seguito di licitazione privata, ad istituto di credito di diritto pubblico o a banca d'interesse nazionale.

Art. 3.

La giunta regionale, sentita la II commissione permanente (Bilancio, Finanze, Demanio e Patrimonio), provvede ad approvare il capitolato speciale nel quale dovranno essere indicate le modalità e le condizioni di resa del servizio, gli interessi da corrispondere alla Regione sulle somme giacenti in Tesoreria, le modalità secondo le quali dovrà essere esercitata la vigilanza della Regione sul servizio.

Art. 4.

La Tesoreria regionale è tenuta ad effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità del fondo cassa regionale, con anticipazioni aventi carattere eccezionale e temporale, sino al limite di importo da determinarsi nel capitolato speciale.

Art. 5.

La presente legge, dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 gennaio 1972

MANCINO

(3791)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1972, n. **3**.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 2 *febbraio* 1972)

(3987)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.